Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 maggio 2023
(OR. en, pl)

9026/23
ADD 1

SOC 293
GENDER 44
ECOFIN 404

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	8487/23
Oggetto:	Integrazione della prospettiva di parità di genere nelle politiche, nei programmi e nei bilanci - Progetto di conclusioni del Consiglio - *Approvazione* *- Dichiarazioni delle delegazioni ungherese e polacca*

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni delle delegazioni ungherese e polacca relative al progetto di conclusioni in oggetto.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

L'Ungheria ritiene che l'approccio della presidenza nei confronti della parità di genere si basi su un compromesso dall'equilibrio delicato, per cui sostiene l'attuale approccio delle *conclusioni del Consiglio sull'integrazione della prospettiva di parità di genere nelle politiche, nei programmi e nei bilanci*.

L'Ungheria è impegnata a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e a incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, in particolare nei settori in cui le donne sono sottorappresentate rispetto agli uomini, dal momento che il fatto di offrire opportunità adeguate alle donne e agli uomini svolge un ruolo fondamentale per la crescita economica, la prosperità e la competitività. Riteniamo tuttavia che sia importante offrire agli Stati membri la flessibilità necessaria per quanto riguarda le questioni finanziarie e tenendo conto della fattibilità delle misure per evitare di creare inutili oneri amministrativi.

L'Ungheria sostiene le donne e gli uomini in situazioni di vulnerabilità in caso di crisi e ritiene importante promuovere la parità di genere nel contesto della ripresa post-pandemia di COVID-19, anch'essa definita come una priorità nelle *conclusioni del Consiglio sull'integrazione della prospettiva di parità di genere nelle politiche, nei programmi e nei bilanci*.

L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il termine "genere" quale riferimento al sesso nelle *conclusioni del Consiglio sull'integrazione della prospettiva di parità di genere nelle politiche, nei programmi e nei bilanci*.

L'Ungheria dichiara inoltre che la comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025", cui si fa riferimento nelle *conclusioni del Consiglio sull'integrazione della prospettiva di parità di genere nelle politiche, nei programmi e nei bilanci* dovrebbe essere interpretata nel debito rispetto delle competenze nazionali e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro.

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA IN MERITO AL PROGETTO DI CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SULL'INTEGRAZIONE DELLA PROSPETTIVA DI PARITÀ DI GENERE NELLE POLITICHE, NEI PROGRAMMI E NEI BILANCI

La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per tali motivi, l'espressione inglese "gender equality" [parità di genere] sarà interpretata dalla Polonia come parità tra donne e uomini, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 e all'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla luce di quanto precede, la Polonia interpreterà altre espressioni contenenti il termine "gender" [genere] nel senso di "sex" [sesso], in linea con l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.